

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
N del 26/06/2019 Prot.: 0009282 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della SESTA Commissione Consiliare

Sede




X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 394
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Finco, Silvia Rizzotto, Sonia Brescacin, Fabrizio Boron, Nazzareno Gerolimetto, Maurizio Colman, Alberto Semenzato, Alberto Villanova, Fabiano Barbisan e Franco Gidoni relativa a: "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del fenomeno sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità".

Si comunica che con note pervenute il 19 giugno 2019, i Consiglieri Dalla Libera e Barison hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente

dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il Dirigente capo
Alessandro Rota

MTM/sd
pd/lpdl 394 nuova sottoscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 394

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Finco, Rizzotto, Brescacin, Boron, Gerolimetto, Colman, Semenzato, Villanova, Fabiano Barbisan, Gidoni, Barison e Dalla Libera *

**NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL
FENOMENO SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO
NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE
INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 settembre 2018.

* Con nota del 19 giugno 2019, prot. 8982 il consigliere Barison ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 19 giugno 2019, prot. 8984 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL FENOMENO SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la celebre antropologa Jane Jacobs, in "Vita e morte delle grandi città", scrive: "L'ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi."

Sulla base di queste affermazioni, non stupisce come la pratica del controllo di vicinato, ispirata alle esperienze di "neighbourhood watch" nate negli Anni '70 negli USA, si sia diffusa celermente negli anni seguenti nel Regno Unito arrivando, tra il 2008 ed il 2009, anche in Italia, quando a...si costituisce la prima Associazione Controllo di Vicinato.

Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini ed istituzioni: a nessuno viene chiesto di lanciarsi in atti eroici od effettuare ronde, quanto, piuttosto, prestare maggiore attenzione a tutte le situazioni anomale che possano generare apprensione informando gli abitanti della zona così da renderli maggiormente consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Non a caso, nelle diverse realtà dove è già operativo, si è dimostrato che la collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che viene percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.

È del tutto evidente, infatti, che un insieme di piccole attenzioni rafforza la coesione sociale favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato ed aumenta il senso di sicurezza complessivo con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più deboli.

Segnatamente, il controllo di vicinato presta attenzione a tutto quello che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana, creando canali di comunicazione tra vicini e collaborando con le Istituzioni segnalando situazioni inusuali, collabora con i residenti dell'area attraverso comportamenti di reciproca assistenza (ad esempio con il sostegno ai vicini anziani e soli, il ritiro della posta in caso di assenza, sorveglianza reciproca delle case, ecc.) ed individua i così detti «fattori di rischio ambientale», segnalandoli opportunamente (ad esempio la scarsa illuminazione di alcune zone, gli accessi vulnerabili, la presenza di persone sole, ecc.).

E quantunque ci fossero dubbi, il controllo del vicinato non si sostituisce in alcun modo alle Forze di Polizia: nel controllo di vicinato, infatti, fatte salve le prerogative che la legge riserva comunque ad ogni cittadino, non si interviene attivamente in caso di reato, né tantomeno non si svolgono indagini sugli individui o schedano persone intromettendosi nella sfera privata altrui.

L'attività del controllo vicinato consiste pertanto in una semplice, ma tanto opportuna quanto efficace, segnalazione agli organi preposti per richiedere un immediato intervento.

È quindi chiaro a tutti che l'instaurazione di un dialogo continuo e costante tra gli Enti e le Comunità coinvolte nell'iniziativa, promuove sinergie con associazioni e cittadini che consentono di rendere quest'ultimi oltre che beneficiari, anche produttori di un servizio, quindi più attenti a rispettare e a far rispettare le regole ed incrementa così i livelli di consapevolezza circa le problematiche del territorio e promuovendo una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale.

Sulla base di queste motivazioni, è stata così redatta la presente proposta di legge costituita da otto articoli.

Al primo di questi, vengono anzitutto definite le finalità perseguite dal progetto di legge e specificato il ruolo della Regione Veneto, la quale concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio.

All'articolo due, è definito il fenomeno sociale del controllo di vicinato e precisato come la Regione Veneto contribuisca a favorire la sottoscrizione tra i diversi soggetti coinvolti di atti finalizzati a promuovere il controllo di vicinato.

Nel terzo articolo sono dettagliati i principali interventi finalizzati alla promozione e controllo di vicinato, mentre all'articolo successivo sono precisate le diverse fasi procedurali che la Giunta regionale segue per dare attuazione concreta alla diffusione controllo di vicinato.

L'articolo cinque specifica le modalità operative della comunicazione delle segnalazioni del sistema di controllo di vicinato, prevedendo, in tal senso, anche la creazione di un sistema informativo integrato con le varie misure ed iniziative già oggi operative.

All'articolo sei viene stabilito invece come la Giunta regionale definisca delle precise linee guida per le iniziative di informazione e formazione, mentre, all'articolo seguente, sono stabilite le modalità con le quali il Consiglio regionale viene informato sullo stato di attuazione della norma.

Da ultimo, l'articolo 8 definisce gli aspetti finanziari della proposta di legge in esame.

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL FENOMENO SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata.

Art. 2 - Riconoscimento del fenomeno sociale del controllo di vicinato.

1. Per concorrere al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto riconosce, quale espressione dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione dei privati all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione e quale forma di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il fenomeno sociale del controllo di vicinato e le sue espressioni associative.

2. Ai fini di cui alla presente legge è definito controllo di vicinato ogni forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità e svolge una funzione sociale di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale alla attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto della funzione sociale di controllo di vicinato la assunzione di iniziative di intervento per la prevenzione o repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la assunzione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone.

3. La Regione del Veneto promuove le funzioni svolte dai soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato secondo la definizione di cui alla presente legge, in particolare promuovendo la stipula, o forme di adesione ai protocolli di intesa con le istituzioni competenti in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, nonché, ricorrendone le condizioni, sostenendone il coinvolgimento, nelle forme previste, nei patti per la sicurezza urbana di cui al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Art. 3 - Interventi per la promozione e sostegno del controllo di vicinato.

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento nel territorio del fenomeno sociale del controllo di vicinato e le relative iniziative sul territorio:

a) promuove lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana ed integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo la individuazione sul territorio di sportelli informativi su ruolo e funzioni del controllo di vicinato;

- b) sostiene l'attività di ricerca, documentazione, comunicazione, informazione e formazione per il personale dei comuni e delle istituzioni pubbliche a vario titolo competenti in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, relativamente al fenomeno sociale del controllo di vicinato;
- c) partecipa e sostiene le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di associazioni di controllo di vicinato riconosciute;
- d) promuove, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, conformemente all'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", nell'ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, la realizzazione di iniziative conoscitive e di progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, in ordine al fenomeno del controllo di vicinato, quale momento di crescita consapevole della coscienza civile, costituzionale e democratica, sui temi della sicurezza partecipata e della legalità.

Art. 4 - Iniziative attuative.

1. Per la attuazione delle iniziative di promozione e sostegno del fenomeno sociale del controllo di vicinato, la Giunta regionale:

- a) relativamente alla iniziativa di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, si avvale, senza assunzione di oneri, di soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente fra le associazioni che hanno stipulato protocolli di intesa con gli Uffici territoriali di Governo e le amministrazioni comunali del territorio ovvero delle associazioni che nell'attuazione di tali protocolli sono state a vario titolo coinvolte;
- b) con riferimento alle altre iniziative di cui all'articolo 3, assegna contributi a progetti presentati da associazioni riconosciute aventi come finalità il controllo di vicinato e, relativamente alle iniziative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, da istituzioni scolastiche, nonché assume iniziative a regia regionale e a diretta attuazione, per il sostegno delle misure attuative di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Costituiscono spese ammissibili per i progetti presentati ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo ed ai fini della concessione di contributi, rispettivamente, dotazioni ed attrezzature riconosciute funzionali all'espletamento dei compiti, con prioritario riferimento a quelli assegnati in esito alla adesione o partecipazione ai protocolli d'intesa e ai patti per la sicurezza urbana nonché, per le iniziative nell'ambito degli istituti di istruzione secondaria superiore, i relativi materiali didattici.

3. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione contributi previsti dalla presente legge ivi comprese la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca dei contributi.

4. La Giunta regionale, entro i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, definisce, anche sulla base delle domande presentate e delle risultanze delle iniziative finanziate e attuate nell'esercizio

precedente e sentita la competente commissione consiliare, i criteri di riparto fra le diverse iniziative delle risorse rese disponibili.

Art. 5 - Gestione della comunicazione delle segnalazioni dal sistema di controllo di vicinato.

1. La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione del fenomeno sociale del controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di un sistema informativo, integrato con gli eventuali sistemi definiti in sede di misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di associazioni di controllo di vicinato riconosciute, che consenta la trasmissione degli elementi informativi acquisiti dai soggetti giuridici che svolgono attività di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1 deve, in particolare, prevedere soluzioni di verifica, ad opera dei coordinatori o referenti delle associazioni di controllo di vicinato, individuati e a ciò abilitati, delle segnalazioni ricevute dagli associati anche su iniziativa della cittadinanza e sistemi di veicolazione ai soggetti istituzionali competenti in materia, per la assunzione delle iniziative di competenza.

3. I soggetti giuridici riconosciuti, aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, individuano di intesa un proprio rappresentante che partecipa, integrandolo quale componente, all'Osservatorio regionale per la sicurezza di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

Art. 6 - Iniziative di formazione.

1. Con riferimento alle iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, la Giunta regionale definisce linee guida per le iniziative di informazione e formazione, relativamente al fenomeno sociale del controllo di vicinato anche articolate in percorsi didattici di aula e percorsi teorico pratici, per il personale dei comuni e degli enti preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

2. La Giunta regionale riconosce le iniziative di formazione di cui al comma 1 organizzate e gestite dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

Art. 7 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo allo stato delle segnalazioni provenienti dall'insieme dei soggetti giuridici che operano nel sistema del controllo di vicinato, nonché con riferimento sia agli interventi e relative iniziative attuative di cui alla presente legge come presentate ed alle misure ammesse a finanziamento ed attuate, sia allo stato di attuazione ed implementazione successiva del sistema di gestione della comunicazione delle segnalazioni di cui all'articolo 5.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b), quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 200.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Riconoscimento del fenomeno sociale del controllo di vicinato.....	3
Art. 3 - Interventi per la promozione e sostegno del controllo di vicinato.....	3
Art. 4 - Iniziative attuative.....	4
Art. 5 - Gestione della comunicazione delle segnalazioni dal sistema di controllo di vicinato.....	5
Art. 6 - Iniziative di formazione.....	5
Art. 7 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.....	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	6

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 118 (1)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

(1) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”.

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) [sommario] [RTF]
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Art. 2 - Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative.

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province, comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto.

3. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, può interessare tutti gli ambiti indicati dall'articolo 1, comma 4.

4. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

Nota all'articolo 3

Legge 13 luglio 2015, n. 107

RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.

Art. 1

.....

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.

Nota all'articolo 4

Legge 07 agosto 1990, n. 241

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 12 - *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici* (1) (2) (3) (4) (5)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (6)
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(1) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.

(3) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il decreto 19 novembre 2008, il decreto 10 novembre 2009 e il D.M. 1° marzo 2016.

(4) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il decreto 18 dicembre 2008.

(5) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il D.P.C.M. 4 febbraio 2010.

(6) Comma così modificato dall'art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33

Nota all'articolo 5

Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA

Art. 5 - *Osservatorio regionale per la sicurezza.*

1. L'Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di supporto per gli interventi di cui all'articolo 2 di cui si dota la Giunta regionale ed è costituito da:
 - a) un comitato tecnico scientifico;

b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nell'attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con propri atti:

a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico;

b) struttura e funzioni del centro di documentazione.

Nota all'articolo 8

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

Art. 20 quater - Fondo rischi per escussione garanzie. (6)

1. Nel bilancio di previsione è iscritto il "Fondo rischi per escussione garanzie".

2. Sul fondo di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d'anno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti

locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .

(6) Articolo inserito da comma 7 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .